



**Sintesi della Policy di gestione del
rischio di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo (Policy AML/CTF)**

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2. POLICY DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL GRUPPO (POLICY AML/CTF)	4
3. AMBITO DEI CONTROLLI AML/CTF	5
3.1 FOCUS SULL’ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (EDD)	6
4. QUESTIONARIO DI WOLFSBERG	7

1. PREMESSA

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti, soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

Il complesso delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è finalizzato a dettare misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto, alla prestazione professionale, al prodotto o all'operazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e delle complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico.

1.1 Normativa di riferimento

In ambito UE, la principale normativa di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo è costituita dalla Direttiva 2015/849/UE e dalla Direttiva 2018/843/UE che modificano le relative precedenti versioni (rispettivamente IV e V Direttiva Antiriciclaggio). Rilevano inoltre, tra le altre, le disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019, che integra la Direttiva 2015/849/UE per quanto riguarda il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni Paesi terzi. Rilevano inoltre le linee guida dell'EBA (European Banking Authority), tempo per tempo emanate in materia.

A livello nazionale, la principale normativa di riferimento è rappresentata da:

- D.Lgs. 22/6/2007, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale;
- D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione delle suddette Direttive;
- D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- Disposizioni attuative del Decreto Antiriciclaggio emanate dalle Autorità di Vigilanza di Settore;
- Delibera Consob n. 18731, Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche.

Completano il quadro di riferimento nazionale i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), le comunicazioni/disposizioni delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e IVASS), gli indicatori di anomalia e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF.

2. POLICY DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL GRUPPO (POLICY AML/CTF)

Banca Generali e le società del Gruppo Bancario sono fortemente impegnate nell'evitare che i prodotti e i servizi offerti siano utilizzati per finalità criminali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tale scopo, promuovono al loro interno una cultura improntata al pieno rispetto delle disposizioni vigenti e all'efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione "passiva", finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate, e di collaborazione "attiva", volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni di riciclaggio sospette.

Al fine di adempiere compiutamente alle disposizioni emanate, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/07, da Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziarie a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, oltre ad attuare un efficace governo dei rischi, il Gruppo Bancario adotta adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione è modulata secondo le specificità delle diverse componenti del Gruppo e del rischio insito nelle attività svolte.

La Policy AML, approvata dal Consiglio di amministrazione, è applicata a livello di Gruppo ed è costantemente aggiornata. Essa si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca volti a garantire il rispetto della normativa vigente e costituisce il documento base dell'intero sistema dei presidi antiriciclaggio e antiterrorismo del Gruppo Bancario, redatto conformemente alle linee guida strategiche e operative (cd. GIRS Policy & Guidelines) approvate da Assicurazioni Generali in qualità di "ultima controllante italiana" ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019 e del Provvedimento IVASS n. 111/2021 in materia d'intermediazione assicurativa.

La Policy AML definisce in maniera chiara la struttura organizzativa implementata per contrastare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le responsabilità della prima linea di difesa (consulenti finanziari della rete di vendita e dipendenti delle unità organizzative responsabili della concreta amministrazione e gestione delle relazioni con la clientela), nonché della seconda (Funzione Antiriciclaggio) e della terza linea di difesa (Internal Audit).

Analogamente la Policy definisce con chiarezza le norme relative all'informativa al CdA, agli altri azionisti e tra le funzioni di controllo.

Il CEO di Banca Generali è individuato come il membro del Consiglio di Amministrazione con la responsabilità di attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2015/849/UE (cd. Anti Money Laundering Directive – AMLD).

Il Responsabile Antiriciclaggio di Banca Generali, che ricopre anche l'incarico di Responsabile Antiriciclaggio per il Gruppo Bancario ai sensi delle disposizioni dell'EBA¹, riferisce al CEO della Banca e al Group Head of Anti Financial Crime di Assicurazioni Generali.

I principi richiamati nella Policy trovano attuazione nella documentazione interna di dettaglio (ad es. manuale antiriciclaggio, circolari, procedure operative, ecc.), nella quale sono meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo alla base del rispetto dei principi e delle normative in tema di presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Con cadenza annuale il Gruppo Banca Generali esegue un'autovalutazione dei rischi AML/CFT, sia a livello individuale che di Gruppo, conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia e/o dell'autorità di regolamentazione locale, adottando inoltre il sistema di "data sharing" di Assicurazioni Generali che prevede la condivisione a livello globale di dati relativi a clienti e relazioni ad alto rischio.

La Banca d'Italia è la principale autorità di vigilanza per quanto concerne i controlli AML/CFT.

3. AMBITO DEI CONTROLLI AML/CTF

Nell'ambito delle relazioni con la clientela la Banca adotta un approccio *risk-based* e l'attività di controllo si fonda sui seguenti pilastri: adeguata verifica della clientela e profilatura del rischio, registrazione delle relazioni e operazioni, monitoraggio delle operazioni e della clientela, rilevazione e segnalazione di operazioni sospette all'UIF.

I pilastri della strategia del Gruppo

- Approccio *risk-based*
- Adeguata verifica della clientela e identificazione e verifica degli UBO (Ultimate Beneficial Owner) e delle altre parti rilevanti
- Individuazione di PEP/sanzioni (liste ONU, OFAC, UE)/liste di reati
- Profilatura della clientela in ambito AML (vengono definite almeno le categorie di rischio "basso", "medio" e "alto") e scambio di informazioni a livello di Gruppo
- Adeguata verifica rafforzata (EDD) per la clientela e le operazioni ad alto rischio, definizione di rapporti vietati e processi di escalation per rapporti e operazioni soggetti a limitazioni
- Registrazione dei rapporti e delle operazioni (almeno 10 anni)
- Controllo dei pagamenti (ex ante e nel continuo)
- Monitoraggio delle operazioni per rilevare le attività sospette
- Segnalazione delle attività sospette all'UIF locale

¹ Linea guida EBA/GL/2022/05 del 14 giugno 2022 sulle "Politiche e procedure in relazione alla gestione della compliance e al ruolo e responsabilità dell'AML/CFT Compliance Officer, ai sensi dell'art. 8, Capitolo VI della Direttiva (EU) 2015/849".

- Segnalazione interna all'Organismo di vigilanza e ad Assicurazioni Generali
- Formazione in ambito AML/CFT a tutti i membri dello staff, ai dipendenti e ai consulenti finanziari
- Supporto da parte della Funzione Antiriciclaggio di Banca Generali ai Responsabili Antiriciclaggio locali al fine di assicurare l'adozione delle linee guida strategiche definite dalla Capogruppo e sviluppare un approccio coordinato al rischio di riciclaggio
- Ispezioni in loco e da remoto presso le controllate maggiormente esposte al rischio AML

3.1 Focus sull'adeguata verifica rafforzata (EDD)

La Banca applica *ex lege* misure di adeguata verifica rafforzata in caso di:

- clienti o soggetti i cui titolari effettivi/legali rappresentanti rientrano nella definizione di Persone Esposte Politicamente (c.d. PEP);
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- rapporti e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio.

Ai fini dell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, la Banca esamina il contesto e la finalità delle operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforza il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

La Banca applica inoltre misure rafforzate, almeno nei seguenti casi:

- clienti presenti nelle liste di controllo fornite da società specializzate, per i quali sia stata esclusa la semplice omonimia e venga riscontrato un reato rilevante ai fini antiriciclaggio;
- clienti trust;
- società fiduciarie e trust clienti non iscritte all'Albo ex art. 106 TUB e, in ogni caso, ove il fiduciante del mandato sia una fondazione, un trust, una ONLUS;
- clienti classificati a "rischio alto" in base all'esito del sistema di profilatura della clientela adottato;
- clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio, oltre ai Paesi terzi ad alto rischio, indicati dalla Banca nella normativa interna di riferimento in base alle indicazioni tempo per tempo emanate dal Gruppo Assicurazioni Generali o da altri organismi nazionali e internazionali di riferimento per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (es. FATF/GAFI, ONU, OFAC, UIF).

Oltre ai casi sopraccitati, la Banca applica un processo di adeguata verifica rafforzata in caso di clienti prospect per i quali l'apertura dei rapporti è generalmente esclusa ai sensi della Policy AML, ove sia richiesta una deroga in conformità con la normativa esterna vigente.

Per l'avvio della relazione è richiesto il parere della Funzione Antiriciclaggio e l'approvazione da parte del Senior Management.

4. QUESTIONARIO DI WOLFSBERG

Per una descrizione dettagliata relativa a entità e relative proprietà, prodotti e servizi, politiche e sanzioni in ambito AML/CFT, corruzione attiva e passiva, KYC/CDD e EDD, valutazione, monitoraggio e segnalazione rischi, pagamenti e trasparenza, formazione ed educazione, quality assurance e audit, fare riferimento al “Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire” pubblicato sul sito unitamente al presente documento di sintesi.